



Alessandra Luciana
Catapano
Notaio

Repertorio N. 933

Raccolta N. 841

COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
REPUBBLICA ITALIANA

DATA

-- diciassette luglio duemiladieci --

-- 17 luglio 2010 --

LUOGO - in Venezia (VE), sestiere San Marco n.4597.

NOTAIO ROGANTE

Innanzi a me dott.ssa Alessandra Luciana Catapano, Notaio in Venezia, ivi con studio in San Marco n.4597, iscritta nel Ruolo del Distretto Notarile di Venezia, sono presenti

reg.to a Venezia

il... 20.07.10
al n. 3207/ST
euro... 324,00

CONTRAENTI

- **SLONGO STEFANO**, nato a Milano il 2 ottobre 1972, residente a Milano, alla via Mario Morgantini n.25, codice fiscale: SLN SFN 72R02 F205M;

iscritto il... PD

C.C.I.A.A. di... 22.7.10

- **STEFANELLI CARLOTTA**, nata a Cortina d'Ampezzo (BL) il 17 agosto 1971, residente a Milano alla via Nino Bixio n.15, codice fiscale: STF CLT 71M57 A266X;

- **TREVISAN DANIELA**, nata a Villabassa (BZ) l'8 ottobre 1950, residente a Venezia, sestiere San Marco n.2716, codice fiscale: TRV DNL 50R48 L915J;

- **BUSETTO MARTINA**, nata a Venezia il 14 marzo 1973, residente a Mogliano Veneto (TV) alla via Terraglio n.28/D, codice fiscale: BST MTN 73C54 L736A;

INTERVENUTA

- **COLOMBO DEBORAH**, nata a Venezia (VE) il 21 marzo 1980, residente a Venezia, Favaro Veneto (VE), alla via Monte Abetone n.20/D, codice fiscale: CLM DRH 80C61 L736Y.

IDENTITA' - Detti comparenti, che dichiarano di essere tutti cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto in virtù del quale stipulano e convengono quanto segue.



ARTICOLO 1 - CONSENSO

Tra i signori **SLONGO STEFANO**, **STEFANELLI CARLOTTA**, **TREVISAN DANIELA** e **BUSETTO MARTINA** è costituita una società a responsabilità limitata così individuata:

DENOMINAZIONE: SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA FORMAMENTIS S.R.L."; denominazione abbreviata "S.S.D. FORMAMENTIS S.R.L.".

SEDE: Padova (PD), ai soli fini dell'iscrizione presso la Camera di Commercio l'indirizzo è in Via Pilade Bronzetti, n. 30;

ATTIVITA'/OGGETTO: come da norme di funzionamento;

CAPITALE SOCIALE: euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero);

AMMINISTRAZIONE: amministratore unico la signora **COLOMBO DEBORAH**;

DURATA: 31 dicembre 2040.

ARTICOLO 2 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è fissato in euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) diviso in quote di partecipazione, ai

30124 Venezia - San Marco 4597 - sempre su internet
tel. 041 2960315 - fax 041 2417988 - aacatapano@notariato.it

Alessandra Luciana Catapano - Notaio

sensi dell'art. 2468 c.c., e viene sottoscritto dalle parti costituite nel modo seguente:

- **SLONGO STEFANO** una quota di euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero) pari al 25% (venticinque per cento) del capitale sociale;
- **STEFANELLI CARLOTTA** una quota di euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero) pari al 25% (venticinque per cento) del capitale sociale;
- **TREVISAN DANIELA** una quota di euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero) pari al 25% (venticinque per cento) del capitale sociale;
- **BUSETTO MARTINA** una quota di euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero) pari al 25% (venticinque per cento) del capitale sociale.

Le parti hanno versato alla "BANCA POPOLARE DI VERONA S.GEMINIANO E S.PROSPERO" filiale di Venezia, San Marco, l'intero capitale sociale pari a euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) così come risulta dalla ricevuta in data 9 luglio 2010 che le parti mi esibiscono.

ARTICOLO 3 - AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un Amministratore unico che dura in carica fino a revoca o dimissioni. Viene nominato amministratore unico la signora **COLOMBO DEBORAH** sopra generalizzata, la quale dichiara di accettare la carica conferitale dichiarando, altresì, che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza previste dal Codice Civile.

ARTICOLO 4 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2010.

ARTICOLO 5 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente atto costitutivo le parti si riportano alle vigenti disposizioni di legge ed alle Norme per il Funzionamento che, firmate dai componenti e da me Notaio, si allegano sub "A".

ARTICOLO 6 - DELEGA

I componenti delegano la signora **COLOMBO DEBORAH**, innanzi generalizzata, a ritirare dalla predetta Banca il capitale sociale con facoltà di rilasciare valida e liberatoria quietanza e con esonero per la detta Banca da ogni responsabilità al riguardo.

ARTICOLO 7 - SPESE

Le spese sono a carico della società e vengono presuntivamente indicate in circa euro duemilatrecento. Le parti, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/03, autorizzano il trattamento dei loro dati personali che potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

ATTO

rti
,00
25%
,00
25%
,00
25%
,00
25%
DNA
co,
lla
: 9

ira
ato
ora
.ca
ton
ial

vo
ed
e

zi
le
ia
ni

no

3,
he
ci
te

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto
parte di mio pugno e parte con mezzo elettronico da persona
di mia fiducia, sotto la mia direzione, su cinque pagine di
tre fogli, di cui ho dato lettura, unitamente a quanto
allegato, alle parti che l'approvano essendo le ore dodici.

- F.to: SLONGO Stefano
- F.to: Martina Busetto
- F.to: Carlotta STEFANELLI
- F.to: Daniela TREVISAN
- F.to: COLOMBO Deborah
- F.to: Alessandra Luciana CATAPANO, Sigillo.

COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE CHE SI RILASCIA PER USO
DI PARTE.

Venezia, li 22 luglio 2010.



Allegato "A " al n. 933 di repertorio e n. 841 di raccolta

S T A T U T O

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Articolo 1

Denominazione

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA FORMAMENTIS S.R.L."; denominazione abbreviata "S.S.D. FORMAMENTIS S.R.L."


Articolo 2

Scopo

La società è senza fine di lucro ed ha per oggetto principale lo sviluppo, la diffusione e l'organizzazione di attività sportiva dilettantistica svolta attraverso la pratica agonistica e di preparazione, la didattica e la propaganda.

In particolar modo le attività si rivolgono a tutte le discipline sportive che prevedono la ginnastica in palestra, l'aerobica, la pesistica ed il fitness in tutte le sue tipologie (pilates, gyrotonic, pancafit, etc). E' prevista la promozione, la partecipazione e l'organizzazione di gare, tornei, manifestazioni ed ogni altra attività sportiva in genere, con la finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive delle Federazioni Sportive e/o dell'Ente di Promozione Sportiva e dei suoi organi cui la società si affilia. Costituiscono pertanto parte integrante del presente statuto le norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle società affiliate. La società accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme e direttive del Comitato Internazionale Olimpico (C.I.O.), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), delle Federazioni Sportive Internazionali, nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni cui la società stessa delibererà d'aderire. La società s'impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Le attività verranno rivolte a favore dei soci, degli associati all'Ente di Promozione Sportiva e/o Federazione Sportive a cui la società risulta affiliata e comunque di tutti i partecipanti. Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nel comma precedente, la società potrà:

a) organizzare attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive dilettantistiche dalla stessa promosse;



- b) assumere o affidare a terzi la gestione di impianti sportivi e ricreativi polivalenti;
- c) costruire o ristrutturare in economia e mediante appalto impianti sportivi;
- d) assumere o affidare a terzi attività collegate agli impianti sportivi quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la gestione di bar, di ristoranti, di punti vendita di prodotti sportivi, di centri estetici, alimentari e ambulatoriali per riabilitazione fisica e motoria, di ambienti termali e similari;
- e) promuovere la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi;
- f) sostenere, sia sul piano economico che organizzativo, altre società e/o associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva agonistica nell'ambito dei programmi delle Federazioni sportive nazionali e del Coni. La società, nel pieno rispetto delle disposizioni di legge, in modo non prevalente e del tutto accessorio e strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, potrà inoltre stipulare locazioni anche ultranovennali, assumere interessenze e partecipazioni in altre aziende e società aventi scopo collegato od affine al proprio e, anche, con differente scopo e potrà compiere operazioni ritenute pertinenti, mobiliari, immobiliari, finanziarie e non nei confronti del pubblico;
- h) compiere attività strettamente commerciali non prevalenti, quali pubblicità e sponsorizzazione, dare in utilizzo a terzi parte dei locali dei propri impianti sportivi.

Articolo 3

Sede

La società ha sede nel Comune di Padova.
Essa potrà essere trasferita con delibera assembleare in altro Comune. Sempre con delibera assembleare potranno inoltre essere istituite sedi secondarie, succursali, agenzie od uffici sia amministrativi che di rappresentanza in Italia o all'estero.

Articolo 4

Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2040 (duemilaquaranta) e può essere prorogata o anticipatamente sciolta per deliberazione dell'assemblea.

Articolo 5

Capitale

Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila/00) ed è diviso in quote ai sensi di legge. Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli artt. 2481 e seguenti del Codice civile, in quanto compatibili con il divieto di distribuzione di utili anche in forma indiretta. Non sono comunque ammesse deliberazioni di aumento di capitale gratuito. Salvo il caso di cui all'art. 2482 ter del Codice civile, gli aumenti del capitale possono

essera attuata anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi. In tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2469 del codice civile. In nessun caso la società può acquistare o accettare in garanzia le quote proprie, ovvero addebiitare prestiti o fornire garanzie per il loro acquisto o la loro sottoscrizione.

Articolo 6

Apporti e finanziamenti dei soci

La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto. Il tutto nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa.

Articolo 7

Domiciliazione

Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società è quello che risulta dal libro socie dalle risultanze dei Registri della Camera di Commercio competente.

Articolo 8


Trasferimento delle partecipazioni

I trasferimenti delle partecipazioni sociali sono efficaci nei confronti della società e possono essere annotati nel libro dei soci soltanto se risulta ottenuto il diritto di gradimento dall'assemblea dei soci che delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale e computandosi in tale maggioranza la quota posseduta dal socio richiedente il gradimento che avrà il diritto di voto. Non è necessaria la motivazione dell'eventuale diniego. Qualora l'assemblea dinieghi l'entrata di un nuovo socio, ai sensi dell'art. 2469 spetterà al socio richiedente il gradimento, il diritto di recesso come sotto disciplinato. Le partecipazioni sociali non sono liberamente trasferibili per causa di morte. In caso di morte all'erede spetterà la liquidazione della quota calcolata secondo i criteri della procedura di rimborso come prevista per il recesso. Qualora non si possa procedere alla liquidazione della quota all'erede del socio deceduto o ci sia il gradimento dell'assemblea dei soci, l'erede otterrà il riconoscimento della qualità di socio; l'eventuale gradimento dell'assemblea dovrà essere deliberato con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale, non computandosi in tale maggioranza la quota posseduta dal de cuius.

Articolo 9

Recesso del socio

Il diritto di recesso spetta ai soci nei casi previsti dalla



legge e, in particolare, dagli artt. 2473 e 2497 quater del Codice civile. Al socio receduto, sarà rimborsato il solo valore nominale della quota, costituita dalla quota di capitale sociale sottoscritta e versata maggiorata degli eventuali versamenti effettuati dal socio senza obbligo di restituzione per la parte che non risulti intaccata da perdite di gestione, non applicandosi quindi la disciplina di cui al terzo comma dell'art. 2473 c.c.. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con lettera raccomandata, anche a mano, con attestazione di ricevuta. La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione dei soci, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Articolo 10

Decisioni dei Soci

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante delibera assembleare ai sensi dell'art. 2479 bis del c.c., oppure mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto ai sensi dell'art. 2479 c.c.. L'assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti i soci anche se non intervenuti e dissenzienti. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2377, 2378 e 2379 del Codice civile. L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio. Il termine può essere prorogato fino a centottanta giorni quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. In questo caso gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione. L'assemblea dei soci di cui all'art. 2479-bis cod. civ. è convocata presso la sede sociale da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un quinto del capitale, mediante:


- lettera raccomandata o telegramma spediti ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci oppure;
- telefax o messaggio di posta elettronica inviati ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al

numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica comunicato alla società ed annotato nel libro soci. Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio destinatario. L'assemblea sarà valida anche se non convocata in conformità alle precedenti disposizioni purché alla relativa deliberazione partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, siano presenti o informati della riunione e del suo oggetto (anche a mezzo fax o messaggio di posta elettronica ed anche il giorno stesso della riunione) e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta e la relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall'articolo 2478, primo comma, numero 2), cod. civ.. La rappresentanza in assemblea può essere attribuita a terzi anche a mezzo delega generica (vale a dire non riferita a singole assemblee) o a mezzo procura generale.

La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da altra persona designata dagli intervenuti. Il presidente è assistito da un Segretario designato nello stesso modo, salvo il caso in cui il verbale è redatto da notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazione e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. In caso di trasferimento della partecipazione in prossimità dell'assemblea, il cessionario ha diritto di voto per la quota acquistata se al momento dell'apertura dell'assemblea il relativo trasferimento risulti regolarmente iscritto nel libro dei soci e nel Registro Imprese. Nondimeno nelle more dell'annotazione sul libro soci il diritto di voto può essere riconosciuto dal Presidente dell'assemblea al cessionario sempreché il Presidente abbia verificato o fatto verificare sotto la sua responsabilità che il trasferimento in questione sia



opponibile erga omnes ai sensi dell'art. 2470, secondo comma, cod. civ.. L'assemblea può essere tenuta in videoconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale e, analogamente, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 cod. civ., con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale. Le modificazioni dell'atto costitutivo sono deliberate dall'assemblea dei soci a norma dell'articolo 2479-bis cod. civ.. In caso di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti ove la deliberazione consenta che la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi, i soci che esercitano il diritto di sottoscrizione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle quote che siano rimaste non optate. L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti può essere attuato, salvo per il caso di cui all'articolo 2482-ter cod. civ., anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tale ipotesi spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 cod. civ..

Articolo 11

Amministrazione e rappresentanza

La società è amministrata: da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di due ad un numero massimo di cinque con poteri congiunti o disgiunti, come determinato dai soci in occasione della nomina. Gli amministratori possono essere anche non soci. Non possono

essere nominati amministratori coloro i quali ricoprono cariche sociali in altre società od associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina. L'organo amministrativo è eletto dall'assemblea che ne determinerà il numero dei componenti e la durata. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. Gli amministratori che siano colpiti da provvedimenti disciplinari dagli organi delle Federazioni Sportive Nazionali o degli Enti di Promozione Sportiva per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni, decadono dalla carica e per tutto il periodo della inibizione non possono ricoprire cariche sociali. Restano fermi i divieti e le incompatibilità di legge e dei regolamenti sportivi, così tutti quelli previsti dal C.I.O., dal C.O.N.I. nonché dalle Federazioni e degli Enti di Promozione Sportiva a cui la società è affiliata. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda ad una nuova nomina dell'intero organo amministrativo. Qualora l'assemblea non vi abbia provveduto, il Consiglio eleggerà fra i propri membri il Presidente e un segretario. Qualora venga meno l'Amministratore unico l'assemblea dovrà nominare il nuovo Organo amministrativo; resta inteso che sino a quando non verrà nominato il nuovo organo amministrativo, l'amministratore unico, se vivente, rimarrà in carica. Il Consiglio si riunisce nella sede della società od altrove purché nella Regione in cui ha sede la società ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da un altro consigliere. La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione si richiede la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, nonché il voto favorevole della maggioranza assoluta dei medesimi. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta. L'Organo amministrativo ha tutti i poteri per l'ordinaria amministrazione della società ed ha pertanto facoltà di compiere tutti gli atti che



ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli di straordinaria amministrazione e quelli che la legge ed il presente statuto in modo tassativo riservano all'assemblea. L'Organo amministrativo dovrà chiedere necessariamente la preventiva autorizzazione dell'assemblea per acquistare, vendere, permutare beni mobili ed immobili, stipulare mutui/finanziamenti anche con Istituti di credito fondiario, prestare fidejussioni a favore di terzi, cedere o affittare o dare in uso gratuito a terzi le attività istituzionali o parte di esse, cedere o affittare o dare in uso gratuito aziende o rami di azienda, disporre di partecipazioni sociali cedendole a terzi e/o costituendo pegni, effettuare operazioni bancarie di importo unitario superiore a € 10.000,00 (diecimila/00), stipulare, risolvere e/o modificare contratti e comunque atti che impegnino la società per importi superiori a € 10.000,00 (diecimila/00) annui.

Il Consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati e/o un comitato esecutivo, fissando le relative attribuzioni e l'eventuale retribuzione. Non sono delegabili le materie elencate nell'articolo 2381, comma 4, del codice civile.

L'Organo amministrativo può nominare anche direttori generali, procuratori ed institori, scegliendoli anche fra persone estranee alla società e determinandone i poteri, anche di rappresentanza. Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai soggetti così nominati ed esclusivamente per gli atti posti in essere. La rappresentanza della società spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al vice Presidente, se nominato, ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati. La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 12

Compensi degli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. Con decisione dei soci può essere assegnato agli amministratori un compenso annuale in misura fissa.

Articolo 13

Controllo dei conti

Nei casi in cui la legge preveda l'obbligo della presenza del collegio sindacale, questo è composto da tre membri effettivi e di due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge. Il compenso è determinato dall'assemblea dei soci. L'assemblea dei soci potrà, tuttavia, attribuire il controllo contabile ad un revisore contabile o ad una società di revisione iscritta nel Registro istituito presso il Ministero

degli
inaria
tatuto
Organo
entiva
ndere,
bulare
ario,
are o
ali o
stituto
ociali
tuare
a e
icare
per
suoi
itato
quale
ocate
tori
fra
eri,
la
ai
osti
etta
di
ai
anza
e ai
atto

della Giustizia. In ogni caso i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Articolo 14

Bilancio e Utili

L'esercizio sociale ha inizio l'1 (uno) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla compilazione del bilancio di esercizio a norma di legge.

L'assemblea determinerà la destinazione specifica degli eventuali utili di bilancio, che dovranno essere interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo delle finalità di cui al precedente art. 2. Gli utili e comunque i proventi delle attività non possono, in alcun caso, essere divisi fra i soci, anche in forme indirette.

Articolo 15

Scioglimento

Lo scioglimento della società è deliberato dall'assemblea generale dei soci con le maggioranze previste a norma dell'articolo 2479-bis cod. civ. terzo comma. In caso di scioglimento della società l'assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina, ed eventualmente, alla sostituzione dei liquidatori fissandone i poteri ed i compensi. Il residuo attivo che risultasse dopo il rimborso ai soci del valore nominale del capitale conferito e di eventuali versamenti in c/capitale effettuati, dovrà essere devoluto a fini sportivi, così ad altra società/associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

Articolo 16

Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra i soci, ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto i diritti disponibili relativi al rapporto sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Padova, con gli effetti previsti dagli artt. 38 e 40 d. lgs. 5/2003. Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista nel comma che precede, entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto amministrato in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale di Padova, che le parti dichiarano di conoscere e

accettare. Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato e competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale. Le controversie derivanti dall'attività sportiva nascenti tra la società e i soci, e con e tra gli associati e Federazioni Sportive e/o Enti di Promozione Sportiva a cui la società è affiliata ovvero tra i soci medesimi saranno devolute alla competenza esclusiva di un collegio arbitrale costituito ai sensi dello statuto della Federazione o dell'Ente di Promozione Sportiva del CONI a cui la società è affiliata.

Articolo 17

Norme Generali

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme dettate dal codice civile e dalle leggi, anche speciali, ivi comprese le leggi 27 dicembre 2002 n. 289 e 27 luglio 2004 n. 186 e loro successive modificazioni.

ESERCIZIO SOCIALE

Gli esercizi sociali si chiuderanno il trentuno dicembre di ciascun anno.

F.to: Stefano SLONGO

F.to: Martina Busetto

F.to: Carlotta STEFANELLI

F.to: Daniela TREVISAN

F.to: COLOMBO Deborah

F.to: Alessandra Luciana CATAPANO, Sigillo.